

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 05/2017 R.G.P.F.

proc. n°04/2017R.G.Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv:

Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Ernesto RUSSO - Componente

Emilia GIFFENNI - Componente

riunitosi il 13 ottobre 2017 alle ore 12:00 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 4/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Giuseppe Rogato**;

Premesso che:

- 1) con provvedimento del 4 settembre 2017, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del Sig. Giuseppe Rogato della Società ASD Pallamano Carrara per non aver risposto alla convocazione della Procura Federale in qualità di persona informata sui fatti ai sensi dell'art. 44 comma 3 R.G.D. per il giorno 19 giugno 2017, non adducendo alcun legittimo impedimento;
- 2) il tesserato, in data 27 luglio 2017, veniva reso edotto a mezzo p.e.c. del procedimento aperto a Suo carico e della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini, presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia

FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti, entro il 5 agosto 2017, ovvero richiedere una data per essere ascoltato presso gli Uffici della FIGH;

- 3) nessuna memoria e/o documento, né richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto del 5 agosto 2017;
- 4) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento dell'incolpato ed il Presidente di questo Tribunale fissava la data del dibattimento per le ore 12:00 e segg. del 13 ottobre 2017;
- 5) l'incolpato veniva ritualmente citato per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 6 ottobre 2017;
- 6) all'udienza dibattimentale compariva il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 7) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c., si prendeva atto della mancata comparizione del deferito che non presentava memorie difensive né liste testimoniali;
- 8) non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni;
- 9) il Procuratore chiedeva applicarsi, a carico del tesserato Giuseppe Rogato, la sanzione disciplinare dell'inibizione per giorni 7;
- 10) acquisito formalmente il fascicolo delle indagini e dichiarata l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, argomentava come segue:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti delle indagini ed, in particolare, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura

Federale, visto anche il mancato inoltro di memorie difensive, risulta evidente la violazione, da parte dell'incolpato, dell'art. 1, commi 2 e 3 del R.G.D. e dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, non avendo egli risposto alla convocazione della Procura Federale in qualità di persona informata sui fatti.

Nonostante l'incolpato sia stato edotto dell'intendimento di deferimento a suo carico da parte della Procura Federale e della conseguente possibilità di essere ascoltato, ovvero della facoltà di poter accedere al rito del patteggiamento, egli ha perseverato nel tenere un comportamento caratterizzato da assoluta inerzia e di totale indifferenza alle sollecitazioni degli organi di Giustizia Sportiva, così precludendosi la possibilità di smentire il fatto, fornire spiegazioni alternative ovvero addurre legittime giustificazioni ad esso.

Consegue a tale condotta l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Per quanto concerne la sua dosimetria, questo Tribunale ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato - gravemente irrispettosa delle funzioni e delle prerogative degli organi della Giustizia Sportiva - non possa essere considerata lieve, vista la qualifica da egli ricoperta in ambito sportivo, circostanza in ragione della quale il Tribunale ha ritenuto di potersi discostare *in pejus* rispetto alla richiesta formulata della Procura Federale

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto:

condanna il sig. **Giuseppe Rogato** per la contestata violazione di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 R.G.D. ed 1 Codice Comportamento Sportivo CONI, applicando nei suoi confronti la sanzione disciplinare **dell'inibizione per giorni 15**.

Per esigenze logistiche il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 13 ottobre 2017

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** - Membro Componente

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** - Membro Relatore